

Ai gentili clienti
Loro sedi

Congedi parentali e fruizione oraria: come possono essere utilizzati?

Premessa

Con il D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015 **il legislatore ha introdotto la possibilità**, per i lavoratori, **di poter fruire del congedo parentale in misura frazionata**. Per effetto della modifica apportata all'articolo 32 del TU in materia di maternità/paternità, ad oggi, **i lavoratori possono beneficiare di tali congedi su base oraria, giornaliera o mensile**.

L'INPS, con il **messaggio n. 6704 del 03.11.2015**, integrando quanto precisato con la **circolare n.152 del 18.08.2015**, ha chiarito le ipotesi in cui la fruizione oraria del congedo può essere cumulata con altri congedi e permessi. **Segnalando che di regola tali congedi non sono cumulabili con altri istituti**, l'INPS ha aperto comunque alla possibilità di **fruire nella stessa giornata del congedo parentale e dei permessi per l'assistenza dei familiari e a beneficio dello stesso lavoratore**.

Le modifiche in materia di congedo parentale

Come anticipato in premessa, con il D.Lgs. n. 80 del 15.06.2015, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è intervenuto sull'art. 32 citato introducendo un **criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale**. In particolare, secondo questo criterio generale, **in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale**. La

riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, **l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U.**

La riforma ha **natura sperimentale** ed è quindi attualmente in vigore per i **periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015**, salva l'adozione di ulteriori decreti legislativi.

Criteri di fruizione

La modalità di fruizione oraria del congedo parentale **si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite nel tempo istruzioni**. Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l'introduzione della modalità oraria **non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo**.

Si rammenta che, con il decreto, è stato previsto **l'ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale** (da 8 a 12 anni del bambino) **sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito** (da 3 a 6 anni del bambino).

I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto, **giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva**.

Viene inoltre precisato che **se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria** – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – **le domeniche** (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), **non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo**. Infatti, **in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa**.

Esempio 1: genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta, ricadenti nell'arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Esempio 2: lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì 3 luglio – congedo parentale a giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella giornata di venerdì 13 luglio - le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni del 4 e 5 e dell'11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.

Per espressa previsione di legge, **qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.** Il congedo ad ore quindi **non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento** ex artt. 39 e 40 del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei **riposi orari ex art. 33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili.**

Rimane fermo che **la contrattazione collettiva**, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale **può prevedere diversi criteri di compatibilità.**

Presentazione della domanda

Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, richiede il **congedo al datore di lavoro ed all'Istituto, ai fini del trattamento economico e previdenziale.**

Nella fase transitoria, la richiesta all'Istituto è **presentata mediante un'apposita domanda on line**, che è **diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile.** Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, **il genitore intende fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.**

Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:

- se il congedo è **richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale previsto dall'art. 32 del T.U.** (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero);
- il **numero di giornate di congedo** parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
- il **periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.**

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, **le domande di congedo parentale ad ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:**

- la domanda è **presentata in relazione a singolo mese solare**. Quindi, ad esempio, se si intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese;
- la **domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa**.

A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni, **la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all'Istituto prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione**. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, **il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni**, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e **non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario**.

Esempio 1: In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.

Esempio 2: Assenza di contrattazione collettiva - la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione "Nuovo periodo" indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all'interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.

Cumulabilità del congedo

Con il messaggio INPS n. 6704 del 03.11.2015, ad integrazione di quanto già chiarito con la circolare n. 152/2015, vengono fornite **nuove precisazioni in materia di cumulabilità dei congedi con altri permessi**. In particolare, viene precisato che il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) **non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento** (ex artt. 39 e 40 del T.U.) **anche se richiesti per bambini differenti**.

Allo stesso modo **il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42**

comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche se richiesti per bambini differenti.

Risulta invece **compatibile** la fruizione del congedo parentale su base oraria con **permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità**, quali ad esempio i **permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria** (assistenza ai figli o permessi a beneficio di se stesso).

TABELLA RIEPILOGATIVA	
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)	Non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)	Non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)	Non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	Compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	Compatibile

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO